



COMUNE DI CICCIANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE

Arch. Arturo Graziano – III SETTORE

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 -Richiesta di autorizzazioni per l'esecuzione di attività edilizia

Art. 3 -Documenti a corredo della domanda di autorizzazione

Art. 4 -Tipologia delle aree

Art. 5 -Criteri e dimensionamento degli elementi strutturali

Art. 6 -Calcolo dei volumi edificabili

Art. 7 -Loculi cinerari

Art. 8 - Opere su sepolture individuali

Art. 9 -Verifica dell'area assegnata

Art. 10 -Utilizzo dei materiali da costruzione

Art. 11-Aspetti igienico- sanitari

Art. 12 -Misure tecnico costruttive

Art. 13 -Esecuzione di opere complementari

Art. 14 -Manutenzione dei manufatti cimiteriali

Art. 15 -Oneri a carico del richiedente

Art. 16-Cauzione e collaudo

Art. 17 -Condotta e interferenze durante l'esecuzione dei lavori

Art. 18 -Sanzioni in corso d'opera

Art. 19 -Accertamento di conformità

Art. 20 - Pavimentazioni viali e marciapiedi

Art. 21 -Osservazioni conclusive

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ha la responsabilità e la sorveglianza generale sui servizi cimiteriali.

L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata in via primaria dalle norme contemplate dal capo X e XVIII del Regolamento di Polizia Mortuaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, ed in via secondaria dal Piano Regolatore Cimiteriale che, ai sensi del citato regolamento e dell'art. 9 comma 4 della L.R. della Campania n.12 del 24/11/2001 integrata dalla L.R. della Campania n. 7 del 25/07/2013, ogni Comune è obbligato ad adottare.

I cimiteri, sono, quindi, delle "enclaves" urbanistiche, perché sono zone circoscritte nelle quali vigono regole urbanistiche di carattere specifico. Per tale specificità, per lo svolgimento di attività edilizie, sia pubbliche che private, non occorre il rilascio di concessione edilizia, bensì di una autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

I progetti per la costruzione o modifica di sepolture private, dopo il sopralluogo ed il visto di conformità dei Servizi Cimiteriali, devono acquisire il parere del Responsabile Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica.

L'edificazione, ove ne ricorrano le condizioni, resta subordinata all'acquisizione della specifica autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile di Napoli per l'edificazione in zona sismica e s.m.i.

Ogni attività all'interno del civico cimitero è disciplinata pertanto dal presente Piano Regolatore Cimiteriale, pur nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, e da quanto disposto con leggi statali, regionali e dai regolamenti applicabili in materia cimiteriale.

Articolo 2

Richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di attività edilizia sui suoli all'uopo destinati nelle tavole di Piano

Per ottenere l'autorizzazione prescritta l'interessato dovrà presentare all'ufficio protocollo del Comune apposita domanda, in bollo, indirizzata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che deve contenere:

a)- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente; se il richiedente non è assegnatario dell'area la domanda deve riportare le generalità e la firma dell'assegnatario, in

caso di decesso di quest'ultimo, quella di un avente diritto; se assegnataria è una persona giuridica la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza ;

- b)- nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo professionale; **per la presentazione di progetti di nuova opera ed il restauro di Cappelle Gentilizie e Monumenti Funebri è prescritta la progettazione architettonica da parte di un Architetto regolarmente iscritto all'albo, mentre la progettazione strutturale e la direzione dei lavori può essere affidata a tecnici iscritti agli albi nei limiti delle rispettive competenze;**
- c)- nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma della ditta esecutrice dei lavori, regolarmente abilitata a norma di legge, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato. L'individuazione della ditta esecutrice nel rispetto delle caratterizzazioni può essere differita all'atto dell'inizio dei lavori;
- d)- nel caso di lavori che si dichiara di voler eseguire in "diretta economia" senza fare ricorso ad una impresa esecutrice, occorre precisare la persona che avrà la responsabilità del cantiere, la stessa può essere anche identificata nel richiedente. Detta facoltà è preclusa per lavori strutturali o di restauro.

Nella richiesta di autorizzazione devono risultare esplicitamente:

1. l'impegno ad accettare e ad osservare le norme del presente Piano, nonché di osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia per la corretta esecuzione delle opere;
2. l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente;
3. l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente, qualora non siano stati indicati nella richiesta di autorizzazione, allegando le dichiarazioni di accettazione, dai soggetti sopra individuati e l'impegno a denunciare entro otto giorni dalla sostituzione eventuali cambiamenti, pena, in caso di inadempienza, la decadenza d'ufficio della autorizzazione
4. l'eventuale designazione, da parte del richiedente o dell'assegnatario dell'area, della persona o ente cui deve essere intestata la concessione se diversa dal richiedente.

La domanda deve essere corredata da quattro copie degli elaborati tecno-grafici e da copia del contratto di concessione dell'area su cui sorgerà il manufatto.

Articolo 3

Documenti a corredo della richiesta di autorizzazione

La documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione deve essere completa di ogni riferimento grafico, descrittivo e fotografico, atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e le caratterizzazioni tipologiche, tecnologiche e dimensionali e la natura degli interventi stessi. In particolare si richiede:

1. Stralcio planimetrico del cimitero con l'esatta ubicazione del lotto;
2. planimetria di insieme, in scala 1: 500, comprendente piano con quote piano altimetriche, con l'indicazione delle superficie del suolo in concessione, e delle costruzioni limitrofe;
3. la pianta del manufatto, in scala 1: 25/50, con l'indicazione delle quote planimetriche ed altimetriche, con l'individuazione delle linee di sezione caratteristiche;
4. due sezioni, in scala 1 :25/50, riportanti le dimensioni delle altezze dei singoli livelli e l'eventuale presenza di ipogeo, dello spessore dei solai e di eventuali aggetti. Dovrà, inoltre, essere riportato l'andamento del terreno, con le quote del piano di calpestio e di progetto;
5. prospetti dell'opera, in scala 1:25/50, anche con riferimento a manufatti circostanti;
6. relazione tecnica esplicativa delle caratteristiche costruttive, contenente la descrizione dei materiali da utilizzare e le tinte o il tipo di rivestimento da dare al manufatto; nel caso in cui si intendano apporre epigrafi sui manufatti occorre riportare il relativo testo;
7. documentazione fotografica formato min 13 x 18 del sito con le indicazione dei con visivi.
8. viste prospettiche e/o virtuali dell'inserimento ambientale esteso ai monumenti circostanti mediante stampa di fotorendering e/o fotoinserimenti.
9. relazione paesaggistica e documentazione prevista dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146. comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), se necessaria.
10. allegare ricevuta del versamento dei diritti di segreteria alla tesoreria dell'ente (gli importi e le modalità saranno comunicati al momento dall'ufficio Servizi Cimiteriali).
11. La relazione e tutti gli elaborati grafici dovranno essere presentati in originale in quattro copie.
12. relazione geologica riportante le caratteristiche di permeabilità del suolo.
13. provvedimento sismico, ove necessario.
14. Computo Metrico Estimativo per il calcolo degli "oneri di Costruzione" di cui ai successivi articoli.

Articolo 4

Tipologie delle aree

I suoli o lotti, a seconda della tipologia dei manufatti funerari, vengono destinati alla edificazione di:

Cappelle Gentilizie - una forma di architettura tipica della nostra tradizione, ispirata da concetti di ordine religioso e culturale per onorare e perpetuare le memorie dei propri congiunti, la stessa rappresenta una tipologia edilizia che si distacca per monumentalità dalla cosiddetta "tomba di famiglia". La costruzione, progettata per contenere più salme consente al progettista di usufruire una maggiore flessibilità nella disposizione dei loculi (su pareti laterali opposte o su una parete laterale o su quella ortogonale ad essa) nel rispetto delle dimensioni di cui alle successive tabelle;

Cripta o Ipogeo - la costruzione funeraria si sviluppa quasi totalmente nella parte interrata dell'area in concessione. L'accesso avviene dall'esterno mediante scala di collegamento con il piano sotterraneo. Le dimensioni in pianta possono essere variabili secondo quanto il suolo in concessione, ma comunque tali da poter consentire la realizzazione di una scala, di loculi sovrapposti e di spazio antistante ad essi tale da permettere le operazioni di tumulazione e lo stazionamento dei dolenti. E' consentita l'inumazione di salme.

Le principali caratteristiche costruttive si possono così riassumere:

- struttura portante in cemento armato;
- loculi sovrapposti di dimensione 2.25x0.75x0.70 ;
- eventuale botola asportabile (tra i due livelli) per consentire un agevole inserimento del feretro nei loculi.

Monumenti - è un elemento architettonico di identificazione della sepoltura generalmente nel linguaggio comune è definito come "tomba di famiglia". Il manufatto viene realizzato per contenere le salme o resti mortali nella misura minima di tre o quattro loculi sovrapposti (a seconda di tumulazione o conservazione) oltre alla sottostante eventuale tompagnatura nel rispetto delle dimensioni di cui alla successiva tabella; E' vietata l'inumazione di salme nella zona di tompagnatura dei monumenti (terra santa).

Sarcofaghi - tipo di manufatto che consente la realizzazione di due loculi totalmente fuori terra nel rispetto delle dimensioni di cui alla successiva tabella; E' vietata l'inumazione di salme nella zona di tompagnatura dei sarcofaghi (terra santa).

Le aree destinate alla costruzione di manufatti sono di diversa pezzatura e conseguentemente diversa sarà la dimensione in pianta di ogni singolo manufatto. Dovrà sempre essere rispettata la distanza minima laterale e retrostante di 1,00 ml tra manufatti, ml 1,50 tra fronti di ingresso di cappelle e comunque non inferiori alle distanze esistenti (allineamento) e 0.50 ml dai confini del

lotto e dai viali. Le altezze massime consentite, misurate dal piano inferiore del primo loculo al cielo dell'ultimo, sono, in ml:

| | |
|---------------------|----------|
| Cappella Gentilizia | Max 4.85 |
| Cripta o Ipogeo | Max 2.40 |
| Monumenti | Max 3.30 |
| Sarcofaghi | Max 1.80 |

Sono quindi consentiti basamenti e coronamenti variamente conformati per abbellimenti ed isolamenti controterra ma che complessivamente non eccedano i 60 cm di extraltezza misurata dal piano di campagna alla gronda (linea inferiore di attacco tra copertura e piano del muro). Sono consentiti i timpani, le cupole, i lucernari e simili che formino un unicum architettonico compiuto.

Articolo 5

Criteri e dimensionamento degli elementi strutturali

Le cappelle generalmente devono avere un ingresso principale dal lato prospiciente i percorsi viabili; le dimensioni dell'apertura saranno tali da consentire l'accesso a mezzi meccanici per il sollevamento dei feretri minimo 1.00 m; di un eventuale accesso secondario, in presenza di un ipogeo posto nel lato posteriore all'ingresso principale. Sarà consentibile la costruzione di un ingresso principale che non consenta l'accesso ai mezzi meccanici per il sollevamento dei feretri, a condizione che gli stessi, possano essere collocati negli spazi direttamente dall'esterno, attraverso idonee aperture che verranno poi sigillate con le modalità in appresso indicate.

Nel dimensionamento di ogni elemento tipologico occorre rispettare dati regolamentari e normativi di legge minimi ed in particolare:

| Tipologia | Lunghezza | Larghezza | altezza | Uso |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| Loculo adulti | ml. 2.25 | ml. 0.75 | ml. 0.70 | Tumulazione |
| Ossarietto individuale | ml. 0.70 | ml. 0.30 | ml. 0.30 | conservazione resti mortali |
| Loculo bambini | ml. 1.50 | ml. 0.75 | ml. 0.70 | Tumulazione |
| nicchie cinerarie | ml. 0,30 | ml. 0,30 | ml. 0.50 | conservazione resti mortali |

I loculi destinati alla tumulazione oltre alle dimensioni di cui alla tabella sopra indicata dovranno avere i seguenti requisiti:

- le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq;

- b) le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas;
- c) i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi

In seguito si riporta il dimensionamento degli elementi strutturali, con un valore di minimo inderogabile:

- spessore dei muri in mattoni per cappelle, monumenti e sarcofaghi \geq cm. 30;
- spessore muri in cemento armato per cappelle, monumenti e sarcofaghi \geq cm.20 salvo diverse esigenze architettoniche e strutturali corredate comunque da autorizzazione sismica specifica e desumibile dalle calcolazioni effettuate;
- spessore solette fra i loculi sovrapposti \geq cm. 12, con lieve pendenza dell'estradosso verso l' interno;
- scatolari prefabbricati in cemento armato vibrato, di spessore \geq cm. 5, collegati fra loro con getto di calcestruzzo di spessore \geq cm.10, armato orizzontalmente e verticalmente, secondo specifici calcoli strutturali e relativa autorizzazione sismica, realizzati secondo le regole dell'arte muraria;
- tompagni di chiusura dei loculi con muratura di mattoni pieni o forati o pietra o mista avente spessore \geq cm.15, intonacati esternamente con malta cementizia garantendo la chiusura e la tenuta ermetica;
- tompagno di chiusura dei loculi con lastroni di cemento armato vibrato o lastre di marmo di spessore \geq cm. 3, ben levigati e a chiusura a tenuta ermetica.

Per ogni loculo di dimensioni diverse a quelle stabilite, è necessario preventivamente acquisire il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

In ordine allo sviluppo altimetrico dei manufatti stessi le misure massime ammissibili sono quelle indicate all'articolo precedente.

L'ufficio Servizi Cimiteriali per l'edificazione di Cappelle, Monumenti o Sarcofagi posti sui viali o visibili dagli stessi, relativamente alle facciate visibili, deve accertare che la realizzazione di epigrafi, luci, vetrate, aperture e qualsiasi altro elemento architettonico-decorativo, sia valorizzante per il prospetto sul quale viene posto in armonia con il contesto circostante.

Articolo 6

Calcolo dei volumi edificabili

Il volume edificabile è il prodotto tra la superficie dei lotti (cappella-monumenti-sarcofagi) assegnati, per l'altezza effettiva dei singoli manufatti.

Il volume massimo consentito dal vigente Piano Regolatore Generale per l'area cimiteriale, consente la costruzione di cappelle, monumenti, sarcofagi con limitazione della volumetria pari alle cappelle gentilizie realizzabili con massimo ingombro per la altezza massima consentita di 4.00 ml. La realizzazione di monumenti e manufatti di dimensione minore comporta parimenti la saturazione della volumetria disponibile, potendosi conseguentemente realizzare ulteriore volumetria solo a seguito di retrocessione o demolizione o mancata realizzazione di cappelle e monumenti, ovvero a modifiche al Piano stesso.

Articolo 7

Loculi Cinerari

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Le urne cinerarie saranno accolte in spazi dati in concessione ad enti morali o privati o a liberi cittadini. Le dimensioni minime sono: cm. 30 x cm. 30 x cm. 50.


Articolo 8

Opere su sepolture individuali

E' soggetta ad autorizzazione comunale, a seguito di richiesta in bollo da parte dei familiari del defunto ed utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, la posa sulle sepolture all'interno del cimitero (coprifossa), di lapidi, targhe ed epigrafi. **Alla richiesta deve essere allegato uno schema del manufatto con le dimensioni di massima ed i materiali, fornito dalla ditta o dalla stessa sottoscritto.** Saranno autorizzate le richieste che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Piano qui di seguito dettagliate:

1. Il passaggio tra le fosse inumative non dovrà essere inferiore a ml. 0,50 ;
2. Il coprifossa da installare deve essere realizzato sul telaio in ferro zincato ove esistente, ovvero, in caso di mancanza, la Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, senza alterare la quota del piano di calpestio, all'installazione del telaio in ferro zincato avente le seguenti dimensioni ml. 2,00 x ml. 0,80 ;
3. le caratteristiche architettoniche dei manufatti, i materiali da usare e le relative misure autorizzate dovranno essere rispettate inderogabilmente, pertanto non saranno ammesse variazioni nelle forme, nei colori e nelle misure;

4. Il coprifossa, a montaggio ultimato non potrà superare le dimensioni di ml. 2,00 x ml. 0,80. con altezza max di ml. 0,30 ai piedi e ml. 0,60 in testa;
5. La lapide coprifossa potrà evidenziare le generalità del defunto, (nome, cognome e data di morte), fotografia, portafiori, simbolo religioso, lampada votiva;
6. Il coprifossa dovrà essere realizzato impiegando materiale lapideo vulcanico ad eccezione dei marmi bianchi classici, da impiegare esclusivamente nel campo di inumazione dei bambini; è consentito l'impiego del travertino e della pietra di Trani;
7. E' rigorosamente vietato applicare ogni forma di contenitore per ceri vicino a qualsiasi tipo di sepoltura;
8. Le aree circostanti le lapidi coprifossa non potranno essere soggette a nessun tipo di piantumazione floreale e/o arboree, anche se in vasi amovibili;
9. Al completamento/ultimazione di ogni lavoro e in occasione della rimozione delle lapidi coprifossa, la Ditta esecutrice dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, al trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e alla consegna all'ufficio Servizi Cimiteriali del certificato di regolare smaltimento dei rifiuti;
10. I lavori possono essere avviati ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione la quale sarà rilasciata dopo 15 giorni successivi alla presentazione della modulistica all'ufficio protocollo dell'Ente, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda ulteriore documentazione integrativa; in tal caso il termine di 15 giorni partirà dalla data di ricezione della documentazione integrativa. I lavori potranno avviarsi anche prima della scadenza del termine di 15 giorni, qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità e abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione;
11. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale della ditta incaricata dovrà essere sempre in possesso della copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio, la quale dovrà essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta;
12. Il rilascio dell'autorizzazione a installare la lapide copri fossa è condizionato al pagamento di quanto previsto in tariffa;
13. Le lapidi, gli epigrafi, e gli arredi posti a chiusura dei loculi ubicati nei compresi nicchiarli di proprietà dell'Ente, dovranno essere realizzati secondo il seguente schema e dimensioni:



Numero loculo scolpito in basso rilievo h. cm 3
 Lettere nominativo scolpite in basso rilievo h. cm 5
 Portaflori a parete in marmo bianco h. cm 19
 Lampada a parete di marmo bianco h. cm 18
 Portafoto ovale a parete in marmo bianco h. cm 15x10

Potranno essere specificate dagli uffici forme e materiali particolari per le aree cimiteriali di maggior pregio o con particolari caratteristiche.

Articolo 9

Verifica dell'area assegnata

Prima di procedere all'inizio dei lavori su qualsiasi manufatto, il richiedente, in possesso di regolare titolo abilitativo rilasciato dall'ufficio Servizi Cimiteriali dovrà comunicare l'inizio dei lavori.

L'attività di cui sopra dovrà espletarsi con l'invio di apposita comunicazione indirizzata all'Ufficio Servizi Cimiteriali, che andrà presentata all'Ufficio Protocollo Generale del comune.

La suddetta comunicazione deve contenere, oltre all'oggetto della richiesta:

- a) nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del richiedente;
- b) ubicazione del manufatto, tipo di procedimento costruttivo adottato, numero di riferimento del titolo abilitativo;
- c) nome, cognome, domicilio fiscale e firma di accettazione incarico del Direttore dei lavori, che deve essere un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo professionale;
- d) nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma della ditta esecutrice dei lavori.

All'istanza bisogna allegare il Piano Operativo di Sicurezza, conforme al Piano di Sicurezza e Coordinamento se occorrente, redatto da tecnico abilitato e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Dalla comunicazione deve, inoltre, risultare esplicitamente, la dichiarazione di impegno ad accettare e osservare le disposizioni, discendenti dal presente Piano e le norme di regolamento edilizio comunale per le parti applicabili, nonché le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di fabbricazione edilizia.

L'effettivo inizio dei lavori sarà subordinato al rilascio dell'attestato di verifica della regolarità degli atti nonché nel rispetto degli allineamenti e delle quote altimetriche. Tale documento previo sopralluogo, sarà redatto e rilasciato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e non potrà assolutamente essere derogato.

Qualora i lavori venissero eseguiti in difformità all'autorizzazione rilasciata, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà alla sospensione dei lavori e alla attivazione della procedura del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Articolo 10

Utilizzo dei materiali da costruzione

Per la realizzazione delle strutture in elevazione, necessarie per la creazione dei sistemi strutturali sono accettate:

- strutture murali tradizionali, caratterizzate da una rete muraria realizzata con pietra naturale o artificiale;
- struttura in cemento armato, a scheletro indipendente, ove la struttura risulta composta da elementi in calcestruzzo armato.

Gli orizzontamenti potranno realizzarsi in pietra da taglio, in conglomerati latero-cementizio armato, in solette di calcestruzzo armato.

E' tassativamente vietato l'utilizzo di qualsiasi materiale putrescibile in particolare ligneo, sia internamente che esternamente, mentre è consentita l'utilizzazione di materiali compatti, non friabili e non porosi, che fanno della durezza e resistenza le loro caratteristiche principali e ciò al fine di garantire igienicità e facilità di azione manutentiva. Si suggerisce di evitare l'uso di intonaci lisci sulle pareti esterne, e comunque non utilizzabile come esclusivo materiale di finitura se liscio, e ridurre al minimo indispensabile quelli interni. Laddove vengano utilizzate finiture a intonaco esso dovrà sempre essere, lavabile, impermeabile e confezionati con malta cementizia di elevata qualità, premiscelati a base cementizia o pozzolanici, mezzo stucco, stucco, pietrificante, decorativo, e potranno essere a finitura liscia, ruvida o sbazzata. Sono esclusi gli intonaci plastici sia per l'interno che per l'esterno, nonché le decorazioni a stucco, a meno di interventi di restauro e ricompositivi di forniture esistenti da recuperare.

I rivestimenti di finitura dovranno essere costituiti da lastre in pietra non geliva, ovvero scarsamente geliva, di adeguato spessore minimo 2,5 cm, e ben collegate alla struttura resistente con tenute in

ferro zincato, bronzo, preferendosi chiodature in ottone accuratamente stagnato o altre tecniche di aggrappaggio certificate.

Nelle nuove edificazioni, nel rispetto delle tradizioni locali, si dovranno rispettare le sotto elencate condizioni:

- a) le opere di paramento delle facciate esterne, devono essere costituite da lastre di pietra lavica, calcarea, con faccia vista bugnata o martellata, liscia;
- b) le pavimentazioni esterne ai monumenti, ove non lasciate a verde ornamentale, devono essere costituite in materiale lapideo nelle diverse variazioni, pietra lavica o cubetti di porfido/pietra lavica, comunque nel rispetto delle pavimentazioni originarie esistenti nell'area circostante, con divieto di utilizzo di ceramiche, gres, blocchetti artificiali. Il verde ornamentale sarà coronato da cordolature in pietra o marmo parimenti alle facciate ovvero mattoni facci vista o cordonate di ghisa ornamentale. La prescrizione vale anche per l'adeguamento delle cappelle e dei monumenti esistenti.
- c) le lastre di chiusura dei loculi, potranno essere di marmo bianco o lievemente venato, resi lucidi e di spessore non inferiore a cm. 2,5, opportunamente zancate alle pareti preferibilmente con zanche di acciaio zincato o bronzo; sono esclusi dall'utilizzo i marmi artificiali. In caso di particolare necessità tecnologiche, possono essere utilizzati intonaci speciali, confezionati con l'aggiunta di additivi, per evitare fenomeni di umidità o condensa nelle strutture dei manufatti.
- d) i colori di finitura ed impermeabilizzazione sugli intonaci, dovranno essere contenuti nelle variazioni di colore tra il bianco, bianco-giallastro, bianco-ocra e beige, altre gamme cromatiche potranno essere ammesse sempre con toni tenui. Gli intonaci devono restare privi di decorazioni pittoriche, tranne che per edicole o frontoni specificamente progettate, e di rivestimenti cartacei;
- e) gli elementi di chiusura e partizione, infissi, ringhiere, cancelli, grate telai ecc. devono essere realizzati con disegni semplici e caratterizzati dall'utilizzo di soluzioni tecnologiche e materiali durevoli anche in assenza di manutenzione. Comunque non sono consentiti l'utilizzo di alluminio naturale, spazzolato, dorato, e plastiche e si preferisce materiali durevoli, lavabili di agevole manutenzione e pulitura. Si dispone che dette opere vengano realizzate in ferro zincato e verniciato a caldo. E' consentito l'impiego di infissi con inserti in vetro bianco, fumè o diversamente colorati, in forma semplice o a mosaico, dovranno essere accuratamente fissati ai telai o alle pareti e di spessore non inferiore a 3 mm.

- f) per la messa in opera di canali, gocciolatoi, grondaie, lasciate a vista è consentito l'impiego esclusivamente del rame naturale. E' tassativamente precluso l'uso di materiali di gronda in acciaio zincato o in P.V.C. o similari;
- g) i componenti di arredo quali, vasi portafiori, portalampade, iscrizioni, portafoto, simbologie e simulacri vari d'arte funeraria, devono essere realizzati nel rispetto delle tradizioni locali per materiali e caratteri afferenti la qualità dei materiali, i colori, la semplicità e la sobrietà, privilegiando materiali lapidei e metalli di fusione.
- h) L'uso del calcestruzzo faccia vista è consentito, con la esclusione della parte storica, solo nell'ambito di progetti compositivi di architettura contemporanea e solo se effettivamente trattati a faccia vista, specificando i cicli di lavorazione previsti che elevino il pregio e la durabilità del materiale.

Articolo 11

Aspetti igienico sanitari

Andranno adottate tutte le soluzioni tecniche per garantire il più totale isolamento delle costruzioni dal suolo e dall'umidità di risalita o di penetrazione. E' consentita la realizzazione di intercapedini di isolamento o barriere isolanti realizzate anche con interposizioni di collaudati all'uopo disponibili nel rispetto delle dimensioni concesse.

Il piano di calpestio in caso di costruzioni di cappelle gentilizie, non in presenza di ipogeo, dovrà essere posto a quota superiore di almeno cm. 15 dal piano di campagna misurato sul punto più alto del piano circostante, ovvero antistante la facciata principale.

E' consentita la realizzazione di opere murarie per la realizzazione di tombe da porre a quota inferiore al piano di campagna (ipogeo), garantendo comunque l'assenza di umidità all'edicola nel suo insieme.

Il piano del loculo destinato alla tumulazione, su cui viene posto il sarcofago mortuario, dovrà essere realizzato con idonea pendenza 2% inclinata verso il lato opposto alla lastra di chiusura del loculo.

Articolo 12

Misure tecnico-costruttive

L'interno di ogni tipo di costruzione e particolarmente nelle cappelle e nelle edicole, dovranno essere garantiti costanti e naturali ricambi di aria, al fine di una buona aerazione e ventilazione della costruzione. Si suggerisce di adottare sistemi semplici, come la realizzazione di una doppia serie di

feritoie aperta ai muri opposti, opportunamente ubicati sia planimetricamente che altimetricamente ed aventi sezioni unificate derivanti da un calcolo di progetto.

Qualora vengano realizzate finestre di aero-illuminazione esse devono essere posizionate in corrispondenza della parte opposta a quella destinata ad ingresso principale.

La copertura della cappella, orizzontale o con soletta a due spioventi uguali in superficie e pendenza. I solai di copertura devono essere provvisti di idonea pendenza per lo smaltimento delle acque piovane $\geq 2\%$ e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici costruttivi per garantire un'adeguata impermeabilizzazione e scongiurare dannose infiltrazioni di acqua. Qualsiasi sia la soluzione tecnologica adottata, le coperture dovranno essere protette con pavimentazione di rifinitura realizzate con materiale durevole e non poroso.

Per le coperture a spioventi, il rivestimento della facciata esterna, dovrà essere con gli stessi materiali lapidei utilizzati per il rivestimento murario del manufatto ovvero potranno essere utilizzate lastre impermeabilizzanti con finitura in lamina di piombo o di rame.

Andrà comunque garantita non solo l'assoluta e sicura impermeabilità delle strutture di copertura di ogni tipo di costruzione funeraria, ma anche l'agevole raccolta e il sollecito smaltimento delle acque di pioggia anche mediante l'adozione di sufficienti sporgenze, comunque contenute all'interno del suolo in concessione, la dotazione di razionali gocciolatoi e l'impiego di canali e grondaie per la realizzazione delle quali andranno utilizzati materiali già indicati per tale tipologia di opere, salvo particolari soluzioni architettoniche.

Il manufatto deve essere contenuto all'interno del suolo assegnato; eventuali sporti, sui viali o sugli spazi interposti ai suoli non devono aggettare oltre i cm.10 e devono essere ubicati e realizzati rispetto alle norme di sicurezza e comunque a quota non inferiore a mt. 2,50 dal piano di campagna. Relativamente ai nuovi manufatti (cappelle, monumenti, sarcofaghi) di cui al bando pubblico, sempre nel rispetto dei parametri riportati nella tabella di cui all'art. 5, è consentita la realizzazione degli stessi a condizione che:

- a) la distanza tra due monumenti fronteggianti, non deve essere inferiore a mt 1.50 misurata tra le facciate lato apertura dei loculi e comunque in allineamento con gli adiacenti monumenti;
- b) la distanza tra due manufatti consecutivi misurata sul lato maggiore sarà di cm 100; è consentita in casi eccezionali, la realizzazione in aderenza dei due manufatti ovvero a distanza inferiore laddove trattasi di tipologia consolidata e/o consentita dalle precedenti

concessioni in essere. Ove non in aderenza, comunque la distanza non può essere inferiore a 60 cm.

E' consentito l'ampliamento di manufatti esistenti (cappelle, monumenti e sarcofagi) nel rispetto dei parametri riportati nelle tabelle di cui all'articolo 5 a condizione che:

- a) la distanza tra due manufatti fronteggianti il prospetto di ingresso di ciascuno, rispetto all'area interessata all'intervento, non deve essere inferiore a cm.150, salvo condizioni particolari connesse all'ubicazione rispetto ai viali principali e la zona circostante;
- b) la distanza tra due manufatti consecutivi misurata sul lato maggiore deve essere \geq a cm 100;

Articolo 13

Esecuzione di opere complementari

Si dispone che la superficie posta tra due manufatti consecutivi misurata rispetto al lato maggiore, deve essere \geq cm. 100, (fermo restando le eccezioni di cui al punto precedente) e, ove non pavimentata o a verde come prescritto, dovrà essere pavimentata con massetto di calcestruzzo di spessore di almeno cm.10, con la superficie superiore di finitura resa liscia e raccordata con idonea pendenza verso il piano di raccolta delle acque.

Articolo 14

Manutenzione dei manufatti cimiteriali

I concessionari delle sepolture private e successivi aventi diritto, hanno l'obbligo di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, per mantenere efficaci nel tempo la funzione e per garantire la conservazione, il decoro e la qualità architettonica, in caso di inadempienza, anche a seguito di insindacabile valutazione dell'ufficio preposto, ovvero in caso di inadempienza ai doveri di mantenimento in efficienza per non arrecare pregiudizio o danno alle persone o cose, si provvederà d'ufficio in danno. Il responsabile dei Servizi Cimiteriali, informerà previa notifica al richiedente o qualunque avente causa, a provvedere con urgenza al ripristino delle condizioni di efficienza fissando un termine prescrittivo trascorso il quale, si procederà al ripristino in danno del concessionario o dell'avente causa.

Nel caso in cui i manufatti cimiteriali: cappelle, monumenti, sarcofagi o tombe, venissero lasciati in abbandono e senza cura alcuna, tanto da pervenire ad una condizione di accertata fatiscenza, e

pertanto pericolosi per la pubblica e privata incolumità, il Responsabile dell'ufficio, previa intimazione agli aventi titolo, con assegnazione di termini, per il ripristino del manufatto, potrà procedere, con pubblico avviso, alla decadenza della concessione così come previsto dall'art. 83 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, provvedendo al trasferimento dei resti mortali nell'ossario previa adeguata sistemazione in appositi raccoglitori, e predisponendo gli atti amministrativi per nuove concessioni, senza possibilità di rivalsa da parte degli originari assegnatari.

Articolo 15

Oneri a carico del richiedente

Per ogni attività edilizia da svolgere all'interno delle aree cimiteriali sono dovuti all'Ente locale oneri e diritti amministrativi.

Per i lavori di manutenzione ordinaria e per il restauro andranno corrisposti solo gli oneri afferenti la occupazione del suolo:

- ✓ l'occupazione del suolo, necessaria per le temporanee esigenze di cantiere è valutata in funzione delle superfici necessarie per la lavorazione che sarà preventivamente concordata con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, con le modalità e nei limiti definite dall'apposita tabella in vigore per le opere edilizie sul territorio comunale;
- ✓ l'utilizzo dell'acqua corrente è gratuito, è fatto comunque onere all'esecutore l'adduzione fino al sito delle lavorazioni.

Per i lavori di manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e nuova costruzione andranno corrisposti gli oneri afferenti la costruzione (oneri di costruzione) ed una tassa fissa per la costruzione;

- ✓ Gli oneri per la costruzione sono variabili in funzione del costo totale delle opere preventivate ed a realizzarsi, delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione, nella misura percentuale desumibile dalla **tabella A** che segue e riconosciuti prima dell'inizio dei lavori dopo aver acquisito i pareri e nulla osta definitivi. Sono previste riduzioni per la Manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione. Gli stessi saranno corrisposti, mediante versamento a favore della Tesoreria Comunale con la specificazione in calce "oneri di costruzione"; **le percentuali, qui stabilite in sede di prima applicazione, saranno annualmente deliberate dalla Giunta Comunale, che potrà variarle in aumento o diminuzione, ovvero introdurre agevolazioni, sentito l'ufficio cimitero. La prima approvazione tariffaria avverrà entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente.**

- ✓ la tassa fissa per la costruzione è stabilita, in sede di prima applicazione delle presenti norme, in **25,00 €** e va a compensare un consumo forfettario di acqua corrente, anche tale contributo va versato alla Tesoreria Comunale prima dell'inizio dei lavori con la specificazione in calce, causale: "rimborso sui consumi idrici". **La tassa può essere annualmente stabilita dalla Giunta Comunale, che potrà variarla in aumento o diminuzione, ovvero introdurre agevolazioni, sentito l'ufficio cimitero. La prima approvazione tariffaria avverrà entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente.**
- ✓ Per lavori eseguiti direttamente dall'Ente non si applicano le presenti norme dovendo rispettare le ditte incaricate patti e oneri discendenti dall'esecuzione del contratto di appalto.

| TABELLA A - ALIQUOTE PERCENTUALI PER IL CALCOLO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE | | | |
|---|-----|------------------------------|-------|
| (oneri di costruzione = (A% + B%) x costo dell'opera) | | | |
| A% - Caratteristiche Tipologiche e Destinazione | | B% - Ubicazione | |
| Lusso - (Cappella) | 8 % | Zona cimitero vecchio | 5 % |
| Medio - (Monumento) | 6 % | Zona cimitero nuovo | 2,75% |
| Economico - (Sarcofago) | 5 % | Zona ampliata 1 e 2 | 2,25% |
| RIDUZIONI | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria | | Riduzione del 50% di A% e B% | |
| Lavori di ristrutturazione | | Riduzione del 50% di A% | |

Articolo 16

Cauzione e collaudo

Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni maggiori ai sensi del TU dell'Edilizia, il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà costituire, a proprie spese e nell'interesse del Comune, un deposito cauzionale, mediante polizza assicurativa e/o bancaria fidejussoria ovvero in titoli come previsto per i Lavori Pubblici, per un importo forfettariamente stabilito in **€ 500,00** (cinquecento/00).

Detta cauzione sarà svincolata, a seguito di apposita domanda al Comune previo accertamento del rispetto delle norme e prescrizioni che regolano la concessione edificatoria, da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, che rilascerà certificazione di regolare esecuzione, a cui andrà allegato il collaudo delle opere realizzate, ove necessario, già presentato all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Articolo 17

Condotta e interferenze durante l'esecuzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori si riterranno responsabili in solido tanto il concessionario, l'assuntore ed il direttore dei lavori di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale e/o a terzi.

E' fatto obbligo esplicito di usare ogni cautela, anche mediante opere di messa in sicurezza durante i lavori, perché non vengano arrecati danni a persone a cose, imbrattati e guastati i muri, i viali, i manufatti (cappelle, monumenti, sarcofagi, tombe, complessi nicchiarati), le piantagioni e tutte le strutture pubbliche esistenti nell'area cimiteriale. Ogni danno o provvisoria inibizione ad opera compiuta, andrà ripristinato, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni prodotti nel corso dei lavori.

Il materiale proveniente dalle opere di scavo ed in genere il materiale di risulta deve essere sollecitamente sgomberato; diversamente, in caso di materiale da riutilizzare, dovrà essere depositato in idoneo luogo indicato dal Responsabile dell'Edilizia Cimiteriale, il quale impartirà vincolanti disposizioni per la custodia e la salvaguardia.

Per evitare il verificarsi di interferenze fra le imprese e garantire l'esecuzione dei lavori in regime di massima sicurezza per gli addetti o visitatori, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà a regolamentare con una puntuale programmazione tutte le fasi operative necessarie per la esecuzione dei lavori.

I criteri per la redazione del programma attuativo dell'opera dovranno tassativamente tener conto:

1. dei tempi dell'istruttoria a decorrere dalla data di presentazione delle richieste di esecuzione dei lavori fino al rilascio dell'autorizzazione;
2. delle comprovate difficoltà alla esecuzione delle opere;
3. della data di effettivo rilascio dell'autorizzazione;
4. del dettagliato svolgersi delle fasi realizzative anche per quanto concerne lavori di interesse pubblico.

Il programma dovrà trattare anche la regolamentazione per gli accessi e i percorsi dei mezzi di trasporto e di lavoro all'interno dell'area cimiteriale, in relazione al flusso dei materiali e dei mezzi necessari nel corso dei lavori, al fine della tutela delle persone e per evitare interferenze con la normale attività cimiteriale soprattutto per gli utilizzatori della struttura pubblica.

Articolo 18

Sanzioni in corso d'opera

L'inosservanza delle norme tecniche e amministrative di cui alle presenti disposizioni da parte dei concessionari, della ditta esecutrice dei lavori, saranno perseguite a norma di legge, pertanto il Direttore dei lavori risponderà in via diretta ad ogni trasgressione verificata e denunciata.

La ditta esecutrice sarà sanzionata a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria.

La recidività delle imprese esecutrici di opere all'interno delle aree cimiteriali, su proposta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo provvedimento deliberativo della G.C., potranno essere sanzionate mediante il divieto all'esecuzione di ulteriori opere di edilizia cimiteriale.

Articolo 19

Accertamento di conformità

Nel caso in cui siano realizzati abusi o eseguite opere in difformità alle autorizzazioni rilasciate, si applicano le vigenti norme edilizie e segnatamente gli artt. n. 33, 34-bis, 35, 36, 37 del DPR 380/01.

Articolo 20

Pavimentazioni viali e marciapiedi

I lavori di riqualificazione dei viali e delle aree pedonali interne all'area cimiteriale **esistente** avverrà procedendo tramite i seguenti interventi:

1. demolizione delle attuali pavimentazioni, costituite prevalentemente da strato di tappetino bituminoso, da soletta in cemento frattazzato o basolato;
2. sbancamento del terreno, in modo da permettere un nuovo livellamento dei viali;
3. deposito di pietre miste di cava, quale strato di sottofondo di drenaggio, dello spessore di circa cm. 20,
4. spandimento di pietrisco per livellamento, dello spessore di circa cm. 10, quale sottofondo da applicarsi laddove é prevista la posa in opera della pavimentazione in tappetino, diversamente, la realizzazione di massetto in cls di h=10 cm per successiva posa basolato o altro tipo di pavimentazione equivalente;
5. pavimentazione in tappetino bituminoso di spessore medio cm 3 reso, o altra pavimentazione;
6. cordatura dei viali con impiego di cordoni in pietra lavica per delimitazione dei viali e delle aree non edificate nonché delle siepi;

La pavimentazione dei nuovi viali dovrà essere costituita prevalentemente da basolato calcareo e vulcanico di idonea forma e apposita dimensione e spessore mentre quella dei marciapiedi dovrà essere prevalentemente in cubetti di pietra, di porfido o pietra vulcanica;

Articolo 21

Osservazioni conclusive

Le cappelle, i monumenti e le strutture funerarie in genere devono rispondere ai requisiti di funzionalità, utilità e decoro, nel rispetto delle tradizioni locali.

In ossequio alla sacralità del luogo, ed allo scopo di conferire dignità e decoro alle strutture funerarie prese anche nel loro insieme d'ambito, tutte le progettazioni e le costruzioni andranno verificate, nel rispetto delle caratteristiche compositive, morfologiche ed architettoniche dell'arte funeraria, operando con riferimento alla storia e alla tradizione anche nella riscoperta di forme e materiali innovativi.

Le concessioni relative ad aree, antistanti monumenti e cappelle che insistono su viali, marciapiedi e/o in zone che impediscono il pubblico transito, devono essere revocate ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale.

Nel caso dovessero rendersi disponibili, per mancato utilizzo, aree destinate originariamente a campi per fosse inumative, (nel caso di aumento di cremazioni, ecc) le stesse potranno essere utilizzate, previa apposita lottizzazione, per la realizzazione in concessione di monumenti e/o cappelle gentilizie private, ovvero complessi nicchiarati di competenza del comune, nei limiti della volumetria esprimibile dai singoli lotti in applicazione delle dimensioni fornite dalle presenti norme. Le dimensioni dei singoli lotti per la realizzazione di cappelle o monumenti saranno geometricamente determinate dall'ufficio in relazione alle dimensioni medie presenti nel cimitero e nel limite della dimensione massima prevista di 3.50 x 4.50 ml per la cappella tipo; sono previste deroghe nel caso di lotti residui interclusi o con geometria vincolata dai contigui allineamenti.